

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA**  
**D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

emessa in data 22.02.2017

N. 82/d/17

**Oggetto: Ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Udine presentato da EDISON S.p.A. per l'annullamento dell'avviso di pagamento relativo al canone di bonifica 2016. Affidamento incarico all'avv. Davor Blaskovic**

L'anno duemiladiciassette, addì 22 del mese di Febbraio alle ore 08.30 presso il Municipio di Pozzuolo, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd 16.02.2017 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

|                         |                                 | PRESENTI | ASSENTI |
|-------------------------|---------------------------------|----------|---------|
| CLOCCHIATTI ROSANNA     | PRESIDENTE                      | X        |         |
| VENIER ROMANO GIORGIO   | VICE PRESIDENTE                 | X        |         |
| VENTURINI TIZIANO       | "                               | X        |         |
| BETTO SIMONE            | CONSIGLIERE                     | X        |         |
| CANDOTTO LUCA           | "                               | X        |         |
| DONDA MAURO             | "                               | X        |         |
| GIOVANATTO DANIELE      | "                               | X        |         |
| NATA GIANNI             | "                               | X        |         |
| THURN VALSASSINA PHILIP | "                               | X        |         |
| ZANIN PIERO MAURO       | "                               | X        |         |
| ZANONE PIERFRANCO       | "                               | X        |         |
| MIAN PALMINA            | RAPPRESENTANTE GIUNTA REGIONALE | X        |         |
| LUNAZZI MARCO           | PRESIDENTE REVISORI LEGALI      | X        |         |
| GONANO ANTONIO          | REVISORE LEGALE                 |          | X       |
| ZAMPAR ANDREA           | REVISORE LEGALE                 |          | X       |

Assistono alla seduta il dr. ing. Massimo Canali Direttore Generale / Segretario, il Direttore dell'Area Amministrativa e Vice Segretario dr. Armando Di Nardo e il Direttore dell'Area Tecnica dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

### PREMESSO:

- che con D.P.G.R. 0204/Pres dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- che ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter della L.R. n 28/02 e a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd. 30.09.2015 la formale costituzione del Consorzio decorre dal 01.10.2015;
- che ai sensi dell'art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento;

VISTO il ricorso, assunto al protocollo consortile n. 3699 del 22/04/2016, presentato per difetto di motivazione e insussistenza del presupposto di imposta da EDISON S.p.a. alla C.T.P di Udine avverso l'avviso di pagamento n. 11520160000208377/000 relativo alle somme richieste dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana a titolo di contributo per Consorzio di Bonifica e Miglioramento Fondiario per l'anno 2016 su immobili di proprietà della stessa ricadenti nel comprensorio consortile;

CONSIDERATO che con provvedimento n.169/d/16 del 18/05/2016 è stato incaricato l'avv. Davor Blaskovic di difendere in giudizio il Consorzio nel ricorso citato;

ATTESO che l'avviso di pagamento n. 11520160000208377/000 e relativo alle somme richieste dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana a titolo di contributo per Consorzio di Bonifica e Miglioramento Fondiario per l'anno 2016 è stato oggetto di provvedimento di annullamento in autotutela, comunicato a EDISON Spa con nota 5592 del 27/06/2016;

RILEVATO che con proprio provvedimento n.56/p/16 dd.30.09.2016 si è disposto di procedere alla formazione di un nuovo avviso di pagamento n.11520160017036428/000 per l'anno 2016 per complessivi € 32.450,72

CONSIDERATO che sull'avviso di pagamento rimesso come sopra è pervenuto al Consorzio in data 01.02.2017 un nuovo ricorso dalla Società EDISON S.p.A. con sede legale in Milano, con richiesta di dichiarazione di illegittimità davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine;

CONSIDERATO che la richiesta dei canoni consortili all' EDISON SpA è dovuta in relazione a beni immobili della società stessa ubicati nel perimetro di contribuzione del comprensorio consortile e costituenti la centrale di produzione di energia termoelettrica denominata "Torviscosa" e dei terreni alla stessa adiacenti;

RILEVATO altresì che detti immobili nel vigente piano di classifica redatto dal cessato Consorzio di Bonifica Bassa Friulana sono situati all'interno dell'ambito a scolo meccanico della bassa pianura friulana, localizzati nella zona centrale del comprensorio ed interamente racchiusi all'interno del bacino denominato "Bacino a scolo meccanico dell'impianto idrovoro di Belvat";

CONSIDERATO che i motivi del ricorso attengono a presunte illegittimità nella richiesta di pagamento riguardanti sostanzialmente, difetti di motivazione, insussistenza del presupposto d'imposta e nell'assenza di un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica dell'immobile assoggettato a canone;

RILEVATO che i presunti vizi di illegittimità adottati a presupposto del ricorso sopra indicato sono speculari e analoghi a precedenti impugnazioni, sempre da parte di EDISON SpA i cui procedimenti avanti le commissioni tributarie sono tuttora in corso;

RITENUTO, pertanto, di resistere in giudizio anche all'ulteriore ricorso presentato avanti la Commissione Tributaria provinciale al fine di confermare la legittimità degli atti consortili;

RILEVATO che lo Studio dell'avv. Davor Blaskovic, che già tutela il Consorzio nel ricorso presentato da Edison per l'avviso di pagamento dell'anno 2016 poi annullato in autotutela, interpellato al riguardo, con nota e-mail dd. 17.02.2017 acquisita al protocollo consortile al n. 1473 dd. 21.02.2017 ha comunicato la disponibilità ad assumere l'incarico di rappresentare e difendere il Consorzio nell'instaurando giudizio di primo grado contro EDISON S.p.A.;

RILEVATO altresì che nella medesima nota è stato quantificato € 4.500,00 oltre 15% spese generali, CNA, IVA per un totale di € 5.709,60 oltre al rimborso delle spese vive, l'importo complessivo degli onorari e competenze per il procedimento di I° Grado;

RITENUTO congrua la quantificazione degli oneri di lite sopra indicati e la necessità di affidare l'incarico nel rispetto delle tempistiche processuali regolate dalla normativa vigente;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 in merito al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ed in particolare dell'art. 36, comma 2 lett. a) che stabilisce che per lavori servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

RICORDATI i principi di cui gli artt. 30 e 36 D.Lgs. 50/2016 di: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione, adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

VISTE le linee guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 dd. 26.10.2016 ed in particolare il punto 3) "Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 e ritenuto di aver assolto con il presente provvedimento agli obblighi di motivazione, ai criteri di selezione e scelta del contraente previsti nell'atto sopra indicato;

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 15 co. 2 riguardanti il curriculum vitae e i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

RICORDATO che il Professionista è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora il Professionista effettui transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, approvato con provvedimenti del Consiglio dei Delegati n° 9/c/15 d.d 30.10.2015, esecutivo ai sensi di legge e ritenuto che l'affidamento sopra indicato si conforma alle disposizioni nello stesso contenute;

VISTO l'artt. 14 lett. d) dello Statuto consortile

all'unanimità dei voti

#### DELIBERA

- di resistere al ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Udine pervenuto al Consorzio in data 01.02.2017 e acquisita al protocollo al n.774 di pari data, dalla Società EDISON S.p.A. con sede legale in Milano, per l'annullamento avviso di pagamento n.11520160017036428/000 per l'anno 2016 per complessivi € 32.450,72 di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. - Agente della riscossione della Provincia di Udine - riguardante il pagamento dei contributi di bonifica, imposti dal Consorzio su immobili di proprietà della stessa ricadenti nel comprensorio consortile;
- di affidare il relativo incarico della difesa in giudizio all'avvocato Davor Blaskovic dell'omonimo studio legale del foro di Trieste;
- di adempiere gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 15 co. 2 riguardanti il curriculum vitae e i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- di precisare che il Professionista è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora il Professionista effettui transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010
- di precisare che il Professionista è tenuto al rispetto delle misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione" e nel "Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio ([www.bonificafriulana.it](http://www.bonificafriulana.it));
- di precisare che gli oneri di lite per il procedimento di primo grado possono essere determinati in via presuntiva in € 4.500,00 oltre 15% spese generali, CNA, IVA per un totale di € 5.709,60 oltre al rimborso delle spese vive;
- di addebitare gli oneri di lite sopra descritti al cap. 25 - Prestazioni esterne, liti e vertenze e servizi - art. 1 - Incarichi professionali di natura amministrativa - dell'esercizio 2017 che presenta la relativa disponibilità;

- di autorizzare il Presidente ad ogni atto inerente e conseguente all'attuazione del presente provvedimento;
- di procedere alla pubblicazione del seguente atto e di quelli ad esso correlati in attuazione all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 ed all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;

IL SEGRETARIO  
f.to Massimo Canali

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 23.02.2017 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il .....con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 02.03.2017;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 - 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

**ESECUTIVITA'**

**IL SEGRETARIO ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03.03.2017

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 - 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 - 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 - 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr.ing. Massimo Canali)